Documento 26/03/2012 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 26/03/2012

Riferimento PROT. CNI N. 1475

Note

Allegati

Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI – RAPPORTI DI PROVA DI ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE – INGEGNERE CHIMICO -POSSIBILITÀ DI FIRMA

Testo Viene richiesto parere sul quesito avanzato da un iscritto “Ingegnere chimico con laurea magistrale”, che intende firmare “rapporti di prova” in merito ad analisi chimiche e chimico-fisiche “su campioni di aria, acqua, terra o rifiuti per quanto concerne la 152/06 o campionamenti personali in ambienti di lavoro per quanto concerne la 81/08”, interrogandosi se tali prestazioni siano di competenza esclusiva dei professionisti Chimici.

Sulla questione si osserva quanto segue.

In primo luogo occorre ribadire che, dopo il DPR 5 giugno 2001 n.328, per individuare le competenze professionali spettanti, occorre guardare al settore/i e alla sezione di iscrizione all’albo, e non al titolo accademico posseduto.

Non è quindi importante il nomen della laurea/laurea magistrale conseguita dall’interessato, quanto indicare, nelle richieste di parere, il/i settore/i e la sezione di iscrizione all’albo, al fine di determinare l’area delle attività professionali consentite.

Nel caso riportato dall’Ordine, in ogni caso, l’interessato, dai dati trasmessi, sarà iscritto (almeno) al settore b) industriale della sezione A dell’albo.

In secondo luogo si segnala che l’unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell’Università, cui è dovuta la stesura dell’atto regolamentare.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

Non si rinvengono precedenti specifici sui “rapporti di prova” di analisi chimiche, ma si ritiene che debba comunque farsi applicazione dei criteri generali individuati dalla giurisprudenza in materia.

Sulla questione, innanzitutto, si rimanda alla lettura dei precedenti, esaurienti, pareri CNI 5/08/2011 e 23/02/2004, allegati (rinvenibili, come tutti i documenti sull’argomento, sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale).

Come si vede, l’assetto ordinamentale è nel senso che, in generale, le analisi chimiche rientrano nella competenza dei professionisti Chimici e non degli Ingegneri, mentre solamente alla figura dell'Ingegnere chimico (oggi : Ingegnere industriale) è possibile attribuire la progettazione e il collaudo degli impianti di laboratorio.

Un chiarimento decisivo è poi stato compiuto dalla Corte di Cassazione, III sezione, 7 luglio 1999 n.7023, attraverso un lungo e complesso excursus delle discipline proprie rispettivamente dell’Ingegnere e del Chimico.

Per quanto riguarda propriamente le analisi chimiche – osserva la Cassazione – “al di fuori della normativa settoriale, solo nei limiti dell'oggetto professionale tipico dell' Ingegnere chimico, e funzionalizzata allo stesso, questi potrà anche compiere attività di analisi chimica, ma essa non potrà essere l'oggetto finale della sua attività, ma un momento procedimentale per il conseguimento dell'oggetto finale” (in allegato).

Dalla previsione dell’art.16, comma 3, periodo finale, RD 1 marzo 1928 n. 842 (“Regolamento per l'esercizio della professione di chimico”) il giudice prosegue affermando che “la norma individua come attività, non più solo tipica, ma addirittura riservata ai chimici (e quindi con esclusione di ogni altro professionista) l'attività professionale che abbia come oggetto finale la redazione di una perizia chimica o l'effettuazione di un'analisi chimica da presentare alla pubblica amministrazione”.

“In questo caso, stante l'espressa riserva contenuta nella norma, ed in assenza di una eguale disposizione in favore degli ingegneri chimici, nonostante il loro esame di abilitazione contempli anche l'accertamento della preparazione nel settore chimico, l'analisi chimica non potrà che essere effettuata dal professionista abilitato all'esercizio della professione di chimico ed iscritto all'albo relativo”.

Passa dunque ad analizzare le analisi a corredo delle dichiarazioni di emissioni.

Secondo la Cassazione, se le analisi a corredo della dichiarazione di emissioni del titolare costituiscono analisi chimiche come momento finale dell'attività professionale del redattore, esse non possono che essere effettuate da un Chimico, mentre, “se costituiscono accertamento di funzionamento dell'impianto di abbattimento dei fumi e di contenimento delle emissioni inquinanti, in tal caso (anche se un momento procedimentale è costituito da vere e proprie analisi chimiche) esse possono essere effettuate, data la loro strumentalità e funzionalità, anche da un Ingegnere chimico” (oggi : da un Ingegnere industriale, iscritto alla sezione A dell’albo).

Quindi, soltanto qualora costituisca non l’oggetto finale della sua attività, ma un momento procedimentale per il conseguimento dell’oggetto finale, l’Ingegnere chimico “potrà anche compiere attività di analisi chimica” e questo “solo nei limiti dell’oggetto professionale tipico dell’Ingegnere chimico”, mentre quando l’attività professionale abbia come oggetto finale la redazione di una perizia chimica o l’effettuazione di un’analisi chimica da presentare alla pubblica amministrazione “l’analisi chimica non potrà che essere effettuata dal professionista abilitato all’esercizio della professione di chimico ed iscritto al relativo albo” (Cassazione civile, 7/07/1999 n.7023, allegata, contenente altre considerazioni degne di attenzione e riflessione).

Applicando questi principi al caso di specie si ritiene che l’interessato possa validamente effettuare le valutazioni di competenza.

In questi termini è il contributo richiesto salvo, si ripete, eventuale diverso avviso delle Autorità Ministeriali competenti in materia.

ALLEGATI:

1)Parere CNI 5/08/2011;

2)Parere CNI 23/02/2004;

3)Corte di Cassazione, III sezione, 7/07/1999 n.702 ;

4)Art. 16 RD 1/03/1928 n.842.